



453/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79951 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa dall'avv. Albino Angelillo.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli.

RESISTENTE

Fatto

La ricorrente ha rappresentato di essere titolare di pensione di vecchiaia erogata dall'INPS dal mese di agosto 2008 e dal 25/10/1994 di pensione di reversibilità del defunto marito. Ha contestato la

lettera del 29/12/2022, pervenuta il 10/02/2023, con cui l'INPS ha comunicato quanto segue: *"La informo che la pensione numero 02321760 categoria SPT a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1° ottobre 2017. Il ricalcolo comprende la variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione. Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 gennaio 2023, un debito a suo carico di euro 12.608,08"*. Ha evidenziato che non è intervenuta nessuna variazione lavorativa o reddituale e ha rilevato che il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità è intervenuto dopo 14 anni dalla prima erogazione della pensione di vecchiaia. In via cautelare, ha rilevato la sussistenza del *fumus boni iuris*, rilevando il decorso del tempo e l'assenza di dolo o colpa nella condotta della ricorrente. Con riferimento al *periculum in mora*, ha evidenziato che *"la riduzione del trattamento pensionistico, nell'ammontare determinato, sommata alla trattenuta per la ripetizione dell'indebito, può pregiudicare il normale tenore di vita della ricorrente e la sua capacità di sostentamento autonomo, ingenerando il periculum in mora che giustifica l'adozione di un provvedimento cautelare di sospensione della*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

trattenuta". Ha concluso chiedendo in via cautelare di sospendere il provvedimento di recupero dell'indebito e nel merito di annullare il provvedimento di riliquidazione della pensione di reversibilità, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del trattamento pensionistico di vecchiaia pari a € 3.158,32 e di reversibilità pari a € 482,54 per un totale di € 3.604,86 mensili per tredici mensilità, e in ogni caso accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di euro 12.608,08 percepito dalla ricorrente, con vittoria di spese, competenze e onorari.

Con comparsa di costituzione, con riferimento alla domanda cautelare l'INPS ha rilevato l'assenza del requisito del *periculum in mora*, in quanto il recupero è stato disposto mediante la ritenuta del quinto e la ricorrente percepisce una pensione molto superiore al minimo INPS. Ha, poi, rilevato l'infondatezza della domanda, evidenziando che la somma richiesta riguarda solo i ratei relativi al periodo 2017 - 2023. Ha, quindi, rilevato la legittimità dell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. e ha richiamato la sentenza n. 2/2012 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, evidenziando

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

che la ricorrente non ha provato l'affidamento incolpevole. Ha concluso per il rigetto della sospensiva e per l'infondatezza del ricorso, con vittoria di spese.

All'esito dell'udienza del 24/05/2023, con l'ordinanza n. 98/2023 la domanda cautelare è stata rigettata per assenza del requisito del periculum in mora.

All'udienza del 25/09/2024 con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Albino Angelillo per la ricorrente ha chiesto di dichiarare la contumacia dell'INPS e ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e l'avv. Flavia Incletolli per l'INPS ha rappresentato che l'INPS si era costituita nella fase cautelare anche per il merito e ha richiamato quanto già dedotto in quella memoria, insistendo per il rigetto del ricorso; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

In materia di indebito pensionistico la giurisprudenza contabile ha precisato che *"in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n° 1092 del 1973, concernente*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n° 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione" (Sezioni Riunite n. 7/2007).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con successiva pronuncia n. 7/2011 le Sezioni Riunite hanno precisato che rimane, comunque, fermo il potere dell'Amministrazione di modificare il trattamento provvisorio in quanto "gli artt. 203, 204 e 205 del DpR n. 1092 del 1973 non si applicano al trattamento provvisorio di cui all'art. 162 del summenzionato Testo Unico delle pensioni, con la conseguenza che, sino all'adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale".

Da ultimo con la sentenza n. 2/2012 le Sezioni Riunite hanno in parte rivisitato l'orientamento espresso con la suddetta pronuncia n. 7/2007, affermando che la sola scadenza del termine per l'emanazione del

provvedimento definitivo non è ostativa all'attivazione del recupero dell'indebito, ma, tuttavia, nella medesima pronuncia hanno ribadito la necessità di tutelare il legittimo affidamento del percettore delle somme: *"Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto - dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

definitivo".

Con riferimento alle procedure di recupero dell'indebito che derivano dal superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione e redditi di cui alla Tabella F allegata alla legge n. 335/1995, il cui art. 1, comma 41, dispone, tra l'altro, che *"gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F"*, la sentenza n. 4/2008 delle Sezioni riunite ha chiarito che *"in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n° 335 - tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429"* e che non trova applicazione l'art. 206 del D.p.r. n. 1092/1973. La suddetta pronuncia ha precisato che il decorso del tempo non consuma il potere dell'INPS di procedere al recupero, ma, oltre il termine annuale previsto dalla legge, spetta al giudice di merito valutare se l'indebito sia o meno ripetibile.

Occorre, poi, richiamare il costante orientamento della giurisprudenza contabile che esclude la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

possibilità di applicare l'art. 52 della legge n.88/1989 e l'art. 13 della legge 412/1991, in quanto relativi all'indebito previdenziale/assistenziale della gestione privata INPS, di competenza del Giudice del Lavoro (Corte conti, Seconda Sezione Centrale d'Appello, sent. n. 50/2019).

L'art. 15 del decreto legge n. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009, ha stabilito che *"a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati".

Nel caso in esame la ricorrente è titolare di trattamento pensionistico di reversibilità dal 1994 e di trattamento pensionistico diretto dal 2008.

Con provvedimento del 29/12/2022 il resistente ha comunicato la riliquidazione del trattamento pensionistico n. 02321760 cat. SPT a far data dal 1/10/2017, da cui è derivato il debito pari a € 12.608,08 per il periodo compreso tra il 1/10/2017 e il 31/01/2023.

Ciò posto, si evidenzia, in primo luogo, che non può essere accolta la domanda della ricorrente relativa all'annullamento del provvedimento di riliquidazione, in quanto il resistente è tenuto, anche a distanza di tempo, a rideterminare il trattamento pensionistico ove esso sia stato per errore liquidato in una somma maggiore rispetto a quella dovuta, come è, in effetti, avvenuto nel caso di specie, in quanto la ricorrente non aveva diritto all'integrazione al minimo a far data dalla percezione della pensione diretta.

Per quanto attiene alla domanda relativa all'irripetibilità dell'indebito di euro 12.608,08, si rileva che la riliquidazione è stata effettuata in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

quanto alla ricorrente è stata erroneamente liquidata sulla pensione di reversibilità la quota relativa all'integrazione al minimo.

In tal contesto, tenuto conto del tempo trascorso tra l'erogazione della pensione di reversibilità fin dal 1994 e il provvedimento di riliquidazione del 2022 nonché della buona fede della ricorrente nella percezione della somma come originariamente liquidata dal resistente, l'indebito di € 12.608,08 va dichiarato irripetibile.

Pertanto, il ricorso è parzialmente accolto.

Per quanto attiene agli oneri accessori, trova applicazione quanto deciso Sezioni Riunite con la sentenza n. 33/2017 e, quindi, l'INPS è tenuta a restituire le somme trattenute maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale e dalla data delle singole trattenute se effettuate dopo la domanda; non spetta, invece, la rivalutazione monetaria.

Alla soccombenza segue la condanna del resistente alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma di € 12.608,08, con conseguente obbligo in capo all'INPS di restituzione delle somme trattenute, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale e dalla data delle singole trattenute se effettuate dopo la domanda;

- condanna il resistente alle spese legali nei confronti della ricorrente, quantificate in € 1.500,00 oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

che a cura della Segretaria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52
nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.09.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.09.2024 11:23:50
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03